


LA VALUTAZIONE DEI TITOLI ISCRITTI IN BILANCIO

LA VALUTAZIONE DEI TITOLI ISCRITTI IN BILANCIO

Una corretta classificazione dei titoli è fondamentale per una altrettanto corretta attribuzione di valore agli stessi; infatti la prima costituisce premessa alla seconda per la correlazione esistente nella fattispecie tra le due operazioni.

Il cambiamento di destinazione non può essere perciò deciso dagli amministratori a loro piacimento; può essere giustificato solo quando sono venute meno le ragioni che avevano indotto gli stessi amministratori ad immobilizzare un titolo, o viceversa.

La classificazione contabile dei titoli nel comparto immobilizzato o non immobilizzato deve essere fondata su un criterio di distinzione di tipo «funzionale».



Poiché la classificazione dei titoli tra i valori «immobilizzati» e «non immobilizzati» può determinare l'adozione di criteri diversi di valutazione e, ancora, poiché uno dei postulati del bilancio richiede la costanza nel tempo dei criteri di classificazione e di valutazione, gli amministratori non possono «scegliere» la classificazione al solo scopo di attuare politiche di bilancio finalizzate ad un determinato risultato d'esercizio.

Essa è, di conseguenza, strettamente connessa con le decisioni degli amministratori, avuto riguardo ai programmi che intendono attuare nell'esercizio o negli esercizi successivi. Ne segue che appartengono alla categoria delle immobilizzazioni i titoli destinati, sempre per decisione degli amministratori, ad essere mantenuti nel patrimonio aziendale quale investimento durevole sino alla loro naturale scadenza; mentre specularmente appartengono alla categoria delle attività finanziarie non immobilizzate i titoli che, sempre per scelta degli amministratori, sono destinati ad essere negoziati.

La decisione deve essere basata su ragionevoli e fondate previsioni che il titolo non sarà negoziato o riscosso entro breve tempo.

In ogni caso, la decisione e la conseguente iscrizione in bilancio di un titolo tra le attività finanziarie immobilizzate deve risultare da una decisione dell'organo di amministrazione e deve essere appropriatamente motivata nella nota integrativa.

ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI TITOLI IMMOBILIZZATI

I titoli detenuti in portafoglio quale investimento duraturo devono essere iscritti nello schema di stato patrimoniale previsto dall'art. 2424 c.c. nel gruppo III – Immobilizzazioni Finanziarie, voce 3) altri titoli.



I proventi dell'investimento, costituiti da interessi e cedole maturati nell'esercizio, devono essere rilevati secondo competenza economica mediante l'accertamento dei relativi ratei o risconti.



La svalutazione di titoli immobilizzati per effetto di durevole riduzione di valore rispetto al costo d'acquisto deve essere iscritta nel gruppo D) Rettifiche di valore di attività finanziarie, conto 19) svalutazioni, voce b) di immobilizzazioni finanziarie.



I ripristino di valore, nel caso in cui sia venuta meno la ragione che aveva indotto gli amministratori a svalutare in precedenza un titolo immobilizzato, deve essere iscritta nel gruppo D) Rettifiche di valore di attività finanziarie, conto 18) rivalutazioni, voce b) immobilizzazioni finanziarie.

VALUTAZIONE AL COSTO DEI TITOLI IMMOBILIZZATI

Il criterio base di valutazione dei titoli immobilizzati è il costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori. Gli oneri accessori sono rappresentati di solito da costi di intermediazione bancaria e finanziaria, ovvero commissioni e spese, imposte di bollo e spese per consulenze specifiche, in quanto di imputazione diretta e di ammontare significativo.



Il costo, come sopra precisato, costituisce il limite massimo di valutazione.



Qualora in sede di redazione del bilancio sia accertata una perdita durevole di valore, oppure sia deciso il cambio di destinazione economica del titolo, ossia da titolo immobilizzato a titolo da negoziare, il criterio del costo deve essere sostituito da un valore minore, come sarà precisato in seguito



VALUTAZIONE AL COSTO DEI TITOLI IMMOBILIZZATI

Considerata la caratteristica di titolo immobilizzato, il suo valore, espresso dal costo d'acquisto, non deve essere modificato nel caso in cui nei successivi esercizi, nei quali è detenuto in portafoglio, si verificano fluttuazioni temporanee al ribasso.



Ciò significa che la valutazione in via continuativa al costo muove dal presupposto che il contesto di riferimento sia caratterizzato da normali condizioni di mercato e/o di svolgimento dell'emittente il titolo.



Il costo non può essere mantenuto, in conformità a quanto dispone l'art. 2426 , punto 3), se il titolo alla data di chiusura dell'esercizio risulta durevolmente di valore inferiore al valore di costo.



VALUTAZIONE AL COSTO DEI TITOLI IMMOBILIZZATI

Né il testo della legge (art. 2426 c.c.) né la relazione che lo accompagna forniscono compiute definizioni dei concetti di perdita di valore e di durevolezza. Poiché interpretazioni diverse su tali espressioni possono condurre a svalutare, o meno, il valore di carico di un titolo, considerata l'esigenza che i criteri di valutazione non siano arbitrari e siano, al tempo stesso, di uniforme applicazione – come si evince da più parti della relazione accompagnatoria al D.Lgs. n. 127/1991 – si ritiene necessaria una loro definizione.



È necessario:
1) individuare il carattere duraturo della perdita di valore;
2) determinare quale deve essere il valore inferiore al costo, ovvero la misura della rettifica allo stesso.



Le condizioni per procedere alla svalutazione sono identificabili in ragioni economiche gravi che abbiano carattere di permanenza temporale.



VALUTAZIONE AL COSTO DEI TITOLI IMMOBILIZZATI

La discrezionalità tecnica degli amministratori nelle valutazioni prospettiche sulla durevole diminuzione del valore del titolo deve essere caratterizzata in ogni caso da prudenza.



Accertata in sede di formazione del bilancio la perdita durevole di valore del titolo, questo deve essere svalutato, rettificando il costo storico per allinearlo al minor valore di mercato o di realizzo.

VALORE DA ASSEGNARE IN IPOTESI DI SVALUTAZIONE

Per i titoli quotati il valore di listino di fine esercizio non è rilevante. Per questi il minor valore può essere utilmente stabilito con riferimento alla media dei prezzi di mercato di un congruo periodo antecedente la data di chiusura dell'esercizio (per es. ultimi sei mesi), unitamente alle indicazioni successive alla chiusura dell'esercizio offerte dal mercato e alle condizioni economiche dell'emittente accertate tra la data di chiusura dell'esercizio e quella di formazione del bilancio.

Per i titoli non quotati il minor valore è determinato in relazione alle negative condizioni economiche dell'emittente, accertate entro la data di formazione del bilancio, espresse dall'andamento del mercato, tenuti presenti anche i corsi di borsa di titoli simili.

NOTA INTEGRATIVA: RACCOMANDAZIONI

Si raccomanda che nella nota integrativa siano indicati:

- le ragioni della adozione del valore inferiore al costo;
- gli elementi che hanno costituito base o riferimento per l'adozione del valore minore.

Poiché il titolo, dopo l'intervenuta svalutazione, è iscritto in bilancio al netto della rettifica, per comodità si suggerisce di annotare contabilmente (ad es. mediante un fondo apposito), o in via extracontabile, la rettifica, quale dato di memoria, nel caso in cui si dovesse in seguito procedere a rivalutare il titolo in precedenza svalutato.



Nel caso in cui vengano meno le ragioni che avevano indotto l'organo amministrativo ad abbandonare il criterio del costo, per assumere nella valutazione dei titoli immobilizzati un valore inferiore, si deve procedere alla rivalutazione del titolo fino alla concorrenza, al massimo, del costo originario.



Il ripristino di valore deve essere iscritto, come già precisato, nel conto economico nel gruppo D) Rettifiche di valore di attività finanziarie, punto 18) rivalutazioni, voce b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni.

ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI TITOLI NON IMMOBILIZZATI

Come disposto dall'art. 2426 c.c., i titoli non immobilizzati devono essere valutati al minore fra costo e valore di realizzazione, desumibile dall'andamento del mercato.

Il costo di acquisto (o di sottoscrizione) del titolo è costituito dal prezzo pagato, al quale devono essere aggiunti i costi accessori.

Gli oneri accessori sono esclusivamente quelli direttamente imputabili all'operazione di acquisto. A titolo di esempio essi possono essere costituiti da costi di intermediazione, bolli, spese bancarie.



Pertanto, come previsto anche dal codice civile, è possibile per i titoli fungibili, in alternativa al costo specifico, utilizzare uno dei seguenti metodi di configurazione del costo: media ponderata, LIFO e FIFO.



Nel caso dei titoli ad interesse implicito (es. BOT e zero coupon) il costo storico, come detto, deve essere periodicamente, e comunque in sede di bilancio, incrementato indirettamente con l'iscrizione di un rateo per la quota maturata di interesse. Il nuovo costo così ricalcolato, tenendo conto del rateo di interessi, sarà poi comparato con il valore di realizzazione.

VALORE DA ATTRIBUIRE AL 31/12

Il costo dei titoli non immobilizzati deve essere ricondotto al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore del costo sostenuto.



Il valore di mercato, da confrontare con il costo, è costituito dal valore di quotazione per titoli quotati in mercati organizzati.
Per i titoli non quotati il valore di mercato è costituito dalla quotazione di titoli simili per affinità di emittente, durata e cedola.



La svalutazione dei titoli al minor valore di realizzazione deve essere effettuata singolarmente, per ogni specie di titolo, e non per aggregati più o meno omogenei o addirittura per l'intero comparto.



VALORE DA ATTRIBUIRE AL 31/12

La rettifica di valore è imputata, a seconda dei casi, alla voce di conto economico 19) b) del gruppo C): svalutazioni di partecipazioni, oppure alla voce 19) c): svalutazioni di titoli che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie. Il valore del titolo così rettificato sostituisce il valore di costo e rappresenta il valore contabile cui far riferimento nelle successive operazioni di vendita o di acquisto per determinare il risultato economico della vendita o per contribuire a formare il nuovo costo secondo la configurazione adottata (media ponderata, LIFO, FIFO).



E' tuttavia indispensabile mantenere in contabilità traccia del costo originario; infatti, venuti meno, in tutto o in parte, i presupposti della rettifica (o anche di più rettifiche in anni precedenti) per effetto della ripresa del valore di mercato, la rettifica stessa deve essere annullata fino, ma non oltre, al ripristino del costo. Il ripristino di valore è imputato a conto economico alle voci 18) a) e 18) b) del gruppo D), speculari a quelle a cui venne imputata la svalutazione.

NORMATIVA FISCALE

A fronte della normativa civilistica che impone di svalutare le immobilizzazioni finanziarie in ipotesi di durevole riduzione di valore delle attività, le norme fiscali fissano precise regole sulla determinazione della minusvalenza deducibile in sede di calcolo del reddito imponibile.



Immobilizzazioni finanziarie: In particolare le minusvalenze riguardanti le immobilizzazioni finanziarie sono deducibili per un importo non superiore alla differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto e quello risultante:

- per i titoli quotati in mercati regolamentati italiani o esteri, dalla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre;
- per le azioni e titoli simili non quotati, secondo il cosiddetto metodo del «confronto dei patrimoni netti» della partecipata, quali essi risultano rispettivamente dall'ultimo bilancio disponibile e dell'ultimo bilancio regolarmente approvato anteriore alla data in cui le azioni sono state acquistate;
- per gli altri titoli, secondo il valore normale di titoli aventi analoghe caratteristiche, quotati in mercati regolamentati italiani o esteri, oppure, in mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo.



NORMATIVA FISCALE

Attivo circolante: Le stesse norme si applicano alla svalutazione dei titoli che non costituiscono immobilizzazioni, con la sola differenza che il periodo di riferimento per il calcolo della media aritmetica delle quotazioni dei titoli quotati è di un mese anziché sei mesi (oppure valutazione al prezzo rilevato nell'ultimo giorno dell'esercizio).